



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189

Via Cavour n. 18

Telefono 0382 - 995611 (centralino)

Mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Pec - protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

C.A.P. 27039

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di Százhalombatta (Ungheria)



Prot. n. 11978/25

Reg. Ord. N 31

ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE E ALIMENTI CONTENUTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTA

IL SINDACO

PREMESSO CHE dal giorno 19.09.2025 al giorno 23.09.2025 si svolgerà sul territorio la Sagra denominata "Settembre Sannazzarese 2025";

CONSIDERATO CHE:

- è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi.
- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità da disciplinare;

RITENUTO in particolare che, durante le pubbliche manifestazioni, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande o alimenti in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa determinare il concreto rischio di far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine;

RILEVATO CHE:

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza del luogo;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

CONSIDERATO CHE per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree interessate si rende indispensabile porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai beni pubblici;

RAVVISATA, dunque, la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza dell'aree interessate dall'evento;

RITENUTO, quindi, necessario, per quanto sopra esposto, emanare apposito provvedimento contingibile e urgente, avente carattere temporaneo correlato al periodo di svolgimento della manifestazione di cui in parola e, precisamente:

- venerdì 19.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- sabato 20.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- lunedì 22.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- martedì 23.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- domenica 21.09.2025 dalle ore 09,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;

vietare la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, e vietare la detenzione ed il consumo sul suolo pubblico, nonché all'interno ed all'esterno degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali, di bevande e alimenti di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o latta.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che su tutto il territorio comunale:

- venerdì 19.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- sabato 20.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- lunedì 22.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- martedì 23.09.2025 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
- **DOMENICA 21.09.2025** dalle ore 09,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;

sono posti in essere i seguenti divieti:

- per il commercio in forma ambulante è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, su suolo pubblico, di alcoolici, superalcolici e qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro o latta;
- per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e per attività artigianali (Kebab) è vietata la vendita per asporto di alcoolici, superalcolici e qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro o latta, rimanendo consentita invece la vendita, per consumo, all'interno di locali ivi compresa l'area pubblica occupata con relativa autorizzazione al suo uso;
- per le attività commerciali in sede fissa è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, di alcoolici di alcoolici, superalcolici e qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro o latta;
- per chiunque è vietata la detenzione, il consumo, l'asporto da pubblico esercizio o attività commerciale/artigianale di alcoolici, superalcolici e qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro o latta;

Fatte salve le responsabilità civili e penali, l'esercente attività commerciale in sede fissa, artigianale o ambulante che non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. In caso di recidività commessa si applica anche la pena accessoria della chiusura del locale da 1 a 3 giorni.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque consumi alimenti o bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o latta sul suolo pubblico, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 (cento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 c.4° della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza

- ✓ sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale del Comune;
- ✓ sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Pavia;
 - alla Questura di Pavia;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi (PV);
 - al Servizio di Polizia Locale di Sannazzaro de' Burgondi (PV).
 - ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali/artigianali presenti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 18 settembre 2025

IL SINDACO

Ing. Roberto ZUCCA



P. 11978/25

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

È PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune *e in internet*

dal 18.9.2025 al 23.9.2025

Sannazzaro De' B., li 18.09.2025

IL MESSO COMUNALE

Carola Pagliani



CG57/25